



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE**

dott.ssa M. Fontana
quale giudice del lavoro

letto l'art 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al n. 8798/'22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

TRA

HRECHKO PAVLINA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Gianpaolo Aprea e Marco Siviero, presso il cui studio in Napoli al Vico Acitillo n. 160, elett.te domicilia

E

INPS, in persona del leg. rapp.te p.t., rappto e difeso, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile, dall'avv. A. di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 18.5.2022, la ricorrente in epigrafe esponeva: di avere, in data 17.02.2021, proposto domanda di Assegno Sociale per Titolari di cd. Carta di Soggiorno; che l'Inps aveva respinto la domanda in ragione della mancata allegazione del passaporto in formato integrale e della certificazione relativa ai redditi esteri; di aver proposto ricorso in data 10.06.2021. Deduceva di aver smarrito il passaporto e di aver proposto denuncia presso la Questura di Napoli; che il Consolato Generale dell'Ucraina di Napoli



aveva provveduto a rilasciare alla ricorrente il nuovo Passaporto Ucraino n. CD058120 del 17.06.2014 “in cambio” del “Passaporto scaduto num. AE 068015 rilasciato il 04.01.1999”; di essere in possesso di puntuale Certificato Consolare n. 570/4/2-2124 che “accertava la sua identità”; di non possedere redditi esteri né proprietà; di essere vedova dal 1977. Rassegnava le seguenti conclusioni: “**a)** Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto al *riconoscimento ed alla percezione dell’Assegno Sociale per Titolari di cd. Carta di Soggiorno*, come meglio precisato in narrativa, con decorrenza dalla presentazione della relativa domanda amministrativa avvenuta, lo si ripete, il 17.02.2021 o, in subordine secondo quelle diverse differenze decorrenze stabilite secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della *decorrenza sino all’effettivo* soddisfo; **b)** *Per l’effetto, condannarsi l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente degli importi maturati, *pari a € 7.863,00, come meglio precisato in narrativa*, oltre quelli a maturarsi, *oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino all’effettivo* soddisfo o, in via gradata, quelle diverse differenze e/o decorrenze e/o importi stabiliti secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della *decorrenza sino all’effettivo* soddisfo; **c)** In via ulteriormente gradata, *accertarsi e/o dichiararsi e/o condannarsi l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento e/o al riconoscimento in favore della ricorrente di ogni consequenziale ed eventuale diritto e/o spettanza della ricorrente, sempre in relazione alla domanda per cui vi è causa, il tutto secondo quanto accertato e/o *quantificato dall’adito Tribunale secondo* giustizia; **d)** Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali come per legge, *con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.*”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’INPS che contestava la sussistenza del requisito della permanenza continuativa in Italia per 10 anni.

Il ricorso va respinto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge 335 del 08.08.1995, hanno diritto all'assegno sociale, (prestazione che a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la c.d. pensione sociale), i «cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma»; inoltre, a seguito della legge n. 40 del 1998, art. 39, si è prevista la concessione dell'assegno sociale anche ai cittadini stranieri "equiparati" a condizione che questi abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età, risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia e siano titolari di redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995.

Ai sensi dell'art. 20 comma 10, del D.Lgs n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008, la concessione della provvidenza è poi subordinata



ad un ulteriore requisito, essendosi previsto che: «A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, é corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».

Con tale disposizione è stato dunque fissato per gli "aventi diritto" un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale: con la precisazione che, anche in riferimento alla disciplina anteriore alla predetta riscrittura degli elementi costitutivi dell'assegno sociale, il tema e la necessità del radicamento territoriale per l'aspirante al beneficio erano comunque emersi sia per la peculiare prestazione in cui si risolve l'assegno sociale sia quanto al soggiorno legale in Italia dello straniero extracomunitario aspirante alla prestazione. (Cassazione civile sez. lav., 25/06/2019, n. 16989).

In termini più generali, va infatti ribadito, anche ai fini previdenziali, che la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali). Cass. civ. sez. VI, 01.10.2019, n. 24454, Cass. civ. sez. lav., 05.07.2019, n. 18189.

Come osservato da recente giurisprudenza di merito (cfr Corte di Appello di Bari n. 2030/'22), il detto requisito deve intendersi esteso sia ai cittadini extracomunitari sia agli stessi cittadini italiani (Corte Cost. n. 197 del 2013), l'assegno sociale può essere riconosciuto solo a condizione che il richiedente risulti realmente residente in Italia: requisito che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, che deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari.

Ne consegue che, se è vero che il requisito della dimora effettiva e continuativa nel territorio italiano richiesto dalla disposizione non può venir meno per effetto di allontanamenti temporanei del beneficiario dal luogo di residenza, è anche vero che lo stesso perde di consistenza nei casi di prolungati e continuativi soggiorni presso uno Stato estero.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie. Invero parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza del requisito. Nessun elemento si evince dal passaporto



rilasciato a seguito della denuncia di smarrimento presentata nel 2014 e dall'estratto contributivo non risulta alcun rapporto di lavoro dipendente nell'arco temporale da giugno 2009, data di cessazione del rapporto alle dipendenze di Arillo Antonio, al 28.3.2014 (data di presentazione della denuncia di smarrimento del documento), elemento questo che lascia presumere l'allontanamento della ricorrente dal territorio italiano. La significatività sul piano temporale di detto periodo, in considerazione del periodo complessivo di permanenza della ricorrente nel territorio italiano come evincibile dalla documentazione in atti, porta ad escludere quel radicamento sul territorio italiano richiesto ai fini del riconoscimento della provvidenza in oggetto.

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.

Si dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'INPS.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'INPS.

Napoli, 2.2.2023

Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)

